



N. 30488 REPERTORIO

N. 11074 RACCOLTA

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REGISTRATO a Formia

IL 25/11/2014

REPUBBLICA ITALIANA

AL N. 4037

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di novembre

C.C.I.A.A. di Latina

Il 21 novembre 2014

18 novembre 2014

REA 200065

In Gaeta, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Massimo De Prisco, Notaio in Gaeta, con studio in Via Emanuele Filiberto n. 9, iscritto al Collegio Notarile di Latina.

Si sono costituiti:

- MARCIANO Claudio, nato a Formia il 13 ottobre 1983,
 - OMISSIS che interviene al presente atto nella qualità di rappresentante del
 - COMUNE DI FORMIA (codice fiscale 81000270595 - partita IVA 00087990594), domiciliato per la carica in Formia, presso la Casa Municipale in Piazza Municipio;
- in forza di delega rilasciata dal Sindaco pro tempore Dr. BARTOLOMEO Sandro, nato a Formia il 2 gennaio 1948, in data odierna, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- ROSSI Rafnael, nato a Vibo Valentia il 28 luglio 1974,

OMISSIS

Io notaio sono certo dell' identità personale, qualifica e



poteri di firma dei componenti i quale dispongono quanto segue:

il Comune di Formia, come in premessa rappresentato, costituisce una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione di detto Comune, sotto la denominazione:

"FORMIA RIFIUTI ZERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La società ha sede in Formia.


Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento della stessa nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo, i componenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in Piazza Municipio.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per il Comune di Formia. In particolare l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;



- b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);
- d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;
- e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;
- f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;
- g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;
- i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;
- l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infra-



strutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

m) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

n) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

o) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

p) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;

q) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;

- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali od artigianali;

- innaffiamento delle strade;



- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
- lavaggio di portici e marciapiedi;
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;
- pulizia arenili;

r) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle.

2. L'attività della società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. L'esercizio di attività non costituenti esercizio pubblico locale di rilevanza economica potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione del socio che esercita il controllo analogo, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, il quale provvederà ad accertare se ciò possa provocare pregiudizio alla Società.

3. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziati-



ve che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

4. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Formia.

5. Resta fermo che al Comune di Formia, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

6. Il Comune di Formia potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società ovvero linee di indirizzo al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società, le strategie e le politiche aziendali. Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, la società potrà inoltre

- assumere interessenze, quote, partecipazioni azionarie in altre società, imprese, enti e consorzi, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio;
- compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (euro diecimila) e viene sottoscritto interamente dal Comune di Formia, il quale ha provveduto a versare in data odierna l'intero importo



presso la Banca Popolare del Cassinate a mezzo assegno circolare n. 04.740.907.

Le norme inerenti il funzionamento della società sono contenute in uno statuto sociale, (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Formia n. 60 del 20 giugno 2014) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che si allega sotto la lettera "B", con dispensa dalla lettura a me notaio data dai comparenti.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, che prevede che la nomina dell'amministratore unico sia demandata all'Assemblea dei soci, il Comune di Formia, come sopra rappresentato, nella qualità di unico socio, nomina quale Amministratore Unico per la costituenda società "FORMIA RIFIUTI ZERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" il signor Rossi Rafael nato a Vibo Valentia il 28 luglio 1974 residente Corso Regina Margherita 152 Torino.

Il signor Rossi Rafael, presente, accetta la carica, ringrazia per la fiducia accordata e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Amministratore Unico durerà in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'esercizio sociale e la distribuzione degli utili saranno regolati dall'articolo 21 dello statuto sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2014;



gli esercizi successivi il 31 dicembre di ogni anno.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, interamente a carico del Comune di Formia, ammonta ad euro 1.700,00.

Richiesto

io notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti che, a mia richiesta, lo approvano. Consta di due fogli per otto facciate scritto parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte di mio pugno.

Sottoscritto alle tredici.

Firmato in calce e a margine in originale da:

MARCIANO Claudio ROSSI Rafhael


Massimo De Prisco notaio sigillo



COMUNE DI FORMIA
Il Sindaco

tel. 0771.7742519 - fax n. 0771.774466 - sindaco@comune.formia.lt

DELEGATO A
SANDRO BARTOLOMEO



Prot. 200/2014

Formia, 18 novembre 2014

Il sindaco Sandro Bartolomeo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Formia, socio unico della società "Formia rifiuti zero".


DELEGA

Il dott. Claudio Marciano, Assessore alla Sostenibilità Urbana, a rappresentare il Comune di Formia nella registrazione degli atti costitutivi della istituenda società "Formia Rifiuti Zero srl": nella nomina dell'amministratore unico e per tutti gli atti conseguenti e necessari.

Il Sindaco di Formia
Sandro Bartolomeo




COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)



STATUTO SOCIETARIO

Approvato con Deliberazione n. 60 del 20.06.2014



STATUTO
" FORMIA RIFIUTI ZERO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società unipersonale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "Formia Rifiuti Zero Srl" il cui capitale è di esclusiva proprietà del Comune di Formia. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte del Comune di Formia. L'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente a Enti Locali o ad altri Enti pubblici.

Art. 2 - Sede sociale

La Società ha sede in Formia. L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111 - iter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica del presente Statuto. Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.


Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria su deliberazione del competente organo comunale.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per il Comune di Formia. In particolare l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:

- a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;
- b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);



- d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;
- e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;
- f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compatazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compastaggio;
- g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.L.;
- i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;
- l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;
- m) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;
- n) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;
- o) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;
- p) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;
- q) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
 - raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali od artigianali;
 - innalzamento delle strade;
 - lavaggio, svuotatura e disinfezione degli urinatoi pubblici;
 - pulizia dei muri e delle colonne da manifesti affissi fuori tabella da iscrizione e simili;
 - lavaggio di portici e marciapiedi;
 - servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
 - derattizzazione, demuscatura e dezanzerizzazione;
 - recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
 - pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;
 - pulizia arenili;



dovranno dichiarare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cedente se intendono esercitare diritto di prelazione. Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le quote potranno essere trasferite liberamente, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1.

3. L'Assemblea dei soci dovrà, in ogni caso, esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'Amministratore Unico dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'acquisto. Decorso inutilmente detto termine, sarà efficace l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.

Art.7 – Affidamento *in house*

Nel rispetto dei presupposti di cui all'Art. 113 del T.U. l.r.l. e s.m.i., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Formia è prevista in atti attraverso lo Statuto sociale, il contratto di servizio, la carta dei servizi e l'assemblea dei soci.

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio;

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento *in house*, sussistono:

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

b) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell'Assemblea o dell'Ente che svolge il controllo, dell'amministratore unico e dell'organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica;

c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

d) gli strumenti di programmazione, controllo e *reporting* e quindi i coinvolgimenti del socio come da Statuto e da contratto di servizio, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.


In relazione agli strumenti programmatici e di controllo, la società appronterà:

a) il bilancio di previsione annuale che dovrà essere approvato dall'assemblea

(espresso al patto d'acquisto dell'esercizio entrante) da approntarsi entro il mese di novembre dell'esercizio precedente: detto bilancio sarà articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione nel seguito indicato;

b) un controllo di gestione con frequenza minima semestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale;

c) un report riferito ai problemi, proposte, progressi, piani di azione (fino al prossimo report), particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.



- 1) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle.
- 2) L'attività della società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. L'esercizio di attività non costituenti esercizio pubblico locale di rilevanza economica potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione del socio che esercita il controllo analogo, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, il quale provvederà ad accertare se ciò possa provocare pregiudizio alla Società.
- 3) Inoltre, la Società potrà sostenere progetti ed iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.
- 4) La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Formia.
- 5) Resta fermo che al Comune di Formia, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzamento, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
- 6) Il Comune di Formia potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società ovvero linee di indirizzo al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società, le strategie e le politiche aziendali.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). I versamenti sulle quote saranno richiesti dagli amministratori nei termini e modi più convenienti ed opportuni. Oltre al comune promotore possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e loro consorzi,) purché ne individuino le finalità statutarie.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6 - Trasferimento di quote

1. Il trasferimento delle quote può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto. Non sarà pertanto valida, nei confronti della società, il passaggio di azioni a soggetti privati o diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente Statuto.

2. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione alla Società con lettera raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote, proporzionalmente alle quote già possedute. Entro 30 giorni dalla intervenuta comunicazione, che ha natura recettizia, i soci



In relazione al coinvolgimento dell'Ente, sarà cura dell' Amministratore Unico sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, al legale rappresentante del socio per la loro approvazione (in sede di Assemblea).

Quanto sopra per consentire le seguenti condizioni:

- 1) concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente e con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi;
- 2) integrazione evidente con le previsioni dello statuto, del contratto di servizio e della carta dei servizi

TITOLO III ORGANISMI SOCIETARI

Art. 8 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'unità universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria/ straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'eventuale ricevimento. È data facoltà all'Ente che svolge il controllo di indicare i punti da inserire nell'ordine del giorno delle assemblee.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.


In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L' Amministratore Unico convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno quattro decimi del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art.9 – Presidenza dell'Assemblea e segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, il quale è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta. Nei casi di legge e quando l'Amministratore Unico la ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il



verbale di Assemblea viene sottoscritto dall'Amministratore e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 10 – Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società, inoltre e specificamente l'Assemblea:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti, anche in relazione a piani di investimento e finanziari, senza restando quanto previsto dal controllo analogo;

b) nomina l'Amministratore Unico, e nomina i componenti del Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi;

c) delibera, per giusta causa la revoca dell'Amministratore Unico, dei componenti del Collegio Sindacale, lo scioglimento del medesimo Collegio Sindacale, nonché sulla responsabilità degli stessi;

d) approva le modifiche dello Statuto;

e) approva il bilancio annuale di previsione e consuntivo;

Art. 11 - Validità' della costituzione e delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie o straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art. 12- Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza rituali e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

2. Il verbale deve indicare: la data e il luogo dell'assemblea; gli argomenti all'ordine del giorno; l'identità del partecipante ed il capitale sociale rappresentato; le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità degli intervenuti, su espressa richiesta degli intervenuti la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti trattati.

3. Nei casi prescritti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dall'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è prevista la nomina del segretario.




Art.13 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico che deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile
2. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile
3. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, quindi essere nominato, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco, in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni, ed i Dipendenti Comunali, in servizio ed in pensione, nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.
4. La carica di Amministratore è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgano attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali.
5. Non può essere altresì nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza).
6. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica dell'Amministratore Unico. Invero tale durata in carica può essere stabilita da uno a tre anni, comunque il periodo massimo di durata in carica del detto Organo Amministrativo, anche in caso di rieleggibilità, è di anni cinque prorogabile ad anni otto a seguito di valutazione positiva del suo operato.
7. L'amministratore Unico dura in carica, altresì, al momento di scadenza, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, con poteri di ordinaria amministrazione.
8. L'amministratore Unico è revocato ad opera dell'Assemblea con propria deliberazione.

Art.14 - Attribuzioni dell'amministratore Unico

All'amministratore Unico spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale e trasferiti negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile della gestione operativa aziendale, in particolare:

- a) adotta i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;
- b) adotta il piano programmatico, il contratto di servizio, il bilancio preventivo pluriennale e il relativo piano degli investimenti, solo dopo averli sottoposti, senza indugio all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta il bilancio preventivo economico annuale (e le relative, eventuali, variazioni), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) adotta il bilancio d'esercizio ed i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) adotta annualmente il piano del fabbisogno del personale, sottoponendo alla preventiva valutazione della giunta comunale e eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;
- f) formula le direttive generali che il Direttore dovrà osservare per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi d'interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio comunale;



- g) delibera l'adesione a forme di partecipazione e collaborazione, nonché a protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'azienda, solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera l'assunzione di manovali e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- j) adotta lo schema di carta dei servizi seguendo le direttive del Comune e gli standard del settore solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell'Assemblea;
- k) indice le gare e determina in generale le procedure da osservare per l'aggiudicazione di appalti e forniture non ricadenti nella competenza del Direttore;
- l) prende atto del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia da lui disposte ai sensi della normativa vigente e lo trasferisce al consiglio di sorveglianza;
- m) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti l'azienda, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- n) delibera l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimissioni presentate dallo stesso e della cessazione per limiti d'età nei casi ammessi dalla legge e dal CCNL;
- o) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;
- p) approva gli accordi sindacali aziendali, nei casi ammessi;
- q) approva la struttura organizzativa aziendale, su proposta del Direttore;
- r) predisporre, anche su richiesta del Comune di Formia, le proposte di modifica del presente statuto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale;
- s) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'azienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al Direttore.

Art. 15 – Libro verbali


L'Amministratore unico ha facoltà di annotare tutti gli atti riguardanti il suo operato: in tal caso, redigerà apposito verbale nel relativo Libro sociale, con la presenza del Collegio Sindacale all'atto convocato, il tutto a norma di legge.

Art.16 – Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico. Spettano altresì ai procuratori nell'ambito della delega conferita.
2. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, sempre nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
3. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art.17 - Direttore

1. L'Assemblea può nominare un Direttore previa selezione pubblica o mediante mobilità dall'ente proprietario previa selezione e verifica (di idonei requisiti di professionalità e



integrati. Con il provvedimento di nomina l'Assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere la durata del mandato così come previsto per l'Amministratore Unico.

2. L'assemblea determina il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

3. Il Direttore ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

4. Il Direttore deve in particolare:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Amministratore Unico;
 - sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
 - adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
 - firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico;
 - stipulare contratti deliberati dall'Amministratore unico;
 - dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;
 - formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.
- Potrà in essere tutti gli adempimenti di cui al DL. 33/2013. (trasparenza)

TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE E REVISORE - CONTROLLO

Art.18 – Collegio sindacale

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale albo devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci uscenti sono rieleggibili per una sola volta.
3. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti del Comune, nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per l'Amministratore unico.
4. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
5. Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della



deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, codice civile.

Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile

Il collegio sindacale, se esercita anche il controllo contabile, redige la relazione prevista dall'Art. 2409 ter c.c. e deve essere interamente formato da soggetti iscritti nel registro dei revisori.

6. Il libro del Collegio Sindacale nonché quello del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi della Società.

7. I componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo e hanno facoltà di chiedere notizie all'Amministrazione sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

8. Il controllo contabile della Società può essere esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

9. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alle data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

11. In alternativa rispetto a quanto sopra previsto, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

Art.19 – Controllo analogo

1. Spettano esclusivamente all'ente locale socio, i seguenti poteri:

a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione del Servizio ambientale, nonché circa la gestione della società stessa;

b. Elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;

c. Approvazione di piani strategici e finanziari della gestione societaria;


d. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficienza, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi, concreti presso la sede sociale e di informazione;

e. Controllo e approvazione sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile trimestrale da parte di quest'ultima.

2. Nel rispetto della normativa vigente, il socio soci effettueranno un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con le modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normative comunitaria e nazionale.

3. Anche al fine di ottemperare all'obiettivo di un congruo monitoraggio e controllo, l'organo amministrativo predispone ed invia al Socio unico che effettua il controllo analogo;

a) entro il 30 novembre di ogni anno, il piano previsionale annuale e triennale delle



attività, contenente il piano industriale, il piano economico e finanziario di breve e di lungo periodo. Tale piano previsionale, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà essere approvato dall'Assemblea la quale potrà fornire linee guida e di indirizzo;

b) le eventuali proposte di modifiche statutarie;

c) una relazione trimestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società;

d) il bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell'organo amministrativo contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e la verifica degli investimenti effettuati;

e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;

D) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati, che possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della Società.

4. La Società ha l'obbligo di trasmettere la documentazione da sottoporre al socio che effettua il controllo analogo con congruo anticipo al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. Il socio che effettua il controllo analogo potrà presentare eventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto. Gli Enti Locali Soci, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. La Società è tenuta a svolgere servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio / convenzione di affidamenti) aventi contenuti determinati preventivamente dagli Enti Locali.

5. Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli e contratti di servizio, eseguendo ispezioni ed accessi. Per l'esercizio del controllo, l'Ente ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società.


6. L'amministratore unico e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sui servizi da essi affidati alla società.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 20 - Strumenti programmatici

1. Il piano industriale deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'assemblea ordinaria.

2. Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano industriale; deve per quanto possibile articolarsi per:



singoli servizi pubblici locali e per singoli centri di responsabilità e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso. Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali e a ciascun centro di responsabilità.

4. Il piano industriale, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controlli successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario riservata a tutti gli azionisti locali, anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi, e successive attività di controllo e verifica da parte di tutti questi ultimi a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale.

5. L'Amministratore Unico provvede alla redazione dell'eventuale bilancio interannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dall'assemblea ordinaria.

Art.21 – Esercizio Sociale Utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del bilancio di esercizio (costante dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) da sottoporre all'assemblea dei soci.

2. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 22- Partecipazione ed informazioni

La società governa il servizio gestione rifiuti sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione del servizio idrico integrato. L'azienda promuove altresì, insieme alle scuole cittadine, corsi di alfabetizzazione ecologica per utenti e lavoratori del servizio idrico integrato.

Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:



ai deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
si prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti.

si cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione dei propri servizi.

Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

Art. 23 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale deciderà secondo equità in via irrevocabile, disponendo altresì sulle spese.

Art. 24- Pubblicità degli atti

Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Formia, oltre che della Società.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art.25 - Scioglimento- Rinvio

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà:

- alla nomina di un liquidatore;
- alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- alla determinazione del compenso spettante al liquidatore.

In tutto, particolarmente, ai sensi dell'art.2365 c.c. e dell'art.2487 c.c.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle dell'Unione Europea. Tutte le disposizioni dello statuto che, anche a seguito di interpretazione giurisprudenziale consolidata dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate.